

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA

DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I

COMUNI DI GORGONZOLA, TRIUGGIO E VERANO BRIANZA

L'anno 2017, ADDI' uno del mese di dicembre, in Gorgonzola
e nella residenza Municipale,

TRA

Il Comune di Gorgonzola nella persona del Sindaco Sig.
Angelo Stucchi, nato a Milano il 14/06/1958 che agisce in
nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta
(P.Iva e C.F.:00861930154);

E

Il Comune di Triuggio nella persona del Sindaco Sig. Pietro
Giovanni Maria Cicardi, nato a Triuggio (MI) il 16/04/1956
che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che
rappresenta ((P.Iva 00986400968 e C.F.: 83007340157));

E

Il Comune di Verano Brianza nella persona del Sindaco Sig.
Massimiliano Chiolo, nato a Verano Brianza (MI) il
05/02/1949 che agisce in nome e per conto
dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva 00985870963 e
C.F.: 83001210158);

PREMESSO

a) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede
quanto segue: al fine di svolgere in modo coordinato

funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare

tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

c) che i Comuni di Gorgonzola (Mi), Triuggio (Mb) e Verano Brianza (Mb), i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;

d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n. 98 assunta dal Consiglio Comunale di Gorgonzola in data 14/11/2017;

- con deliberazione n. 41 assunta dal Consiglio Comunale di Triuggio in data 30/10/2017;

- con deliberazione n. 52 assunta dal Consiglio Comunale di

Verano Brianza in data 31/10/2017;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per "Agenzia" si intende l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

ART. 2 I Comuni di Gorgonzola, Triuggio e Verano Brianza, dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Gorgonzola, che assume il ruolo di Comune Capo-convenzione.

ART. 3 La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, pertanto, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune Capo-convenzione.

ART. 4 La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria

convenzionato viene fissata presso il Comune capo-
convenzione.

ART. 5 Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento
dell'ufficio associato di segreteria esercita, in
conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs.
n.267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli
Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli
dai Sindaci.

ART. 6 La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre)
anni, a decorrere dal 01/12/2017; potrà essere sciolta in
qualsiasi momento, per coincidente volontà dei Comuni
convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso
lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo
tra gli stessi.

Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente,
mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà
essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso
avrà effetto sessanta giorni dopo il ricevimento da parte
dell'altro Ente dell'atto suddetto, o in una data
successiva indicata nell'atto di recesso.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente
convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento
anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale,
andranno trasmessi all'ex Sezione Regionale dell' "Agenzia"
per i provvedimenti di competenza.

ART. 7 Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà

scelto a norma dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.

L'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti gli altri Sindaci.

La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, salvo che per la nomina iniziale che sarà effettuata in sede di attivazione della convenzione. In sede di prima applicazione del presente accordo, il Segretario della convenzione è individuato nel Segretario titolare del Comune di Gorgonzola, Dott. Salvatore Ferlisi, in possesso dei necessari requisiti di legge.

ART. 8 La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100, del D. Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

ART. 9 Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei tre Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di

provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

ART. 10 Il Sindaco del Comune di Gorgonzola è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri Comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 11 Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a n.14 (quattordici) ore presso il Comune di Gorgonzola, n. 11 (undici)ore presso il Comune di Triuggio e n. 11(undici)ore presso il Comune di Verano Brianza.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. I giorni e gli orari di effettiva presenza nei singoli comuni saranno oggetto di separato accordo tra i Sindaci dei tre Comuni e il Segretario.

ART. 12 I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi

natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri

riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate

presso i Comuni di Gorgonzola (40%), Triuggio (30%) e

Verano Brianza (30%).

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal

Comune capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo,

il rimborso della quota parte a carico dei Comuni di

Triuggio e Verano Brianza.

I Comuni di Triuggio e Verano Brianza provvederanno al

rimborso delle quote a proprio carico, entro sessanta

giorni dalla richiesta.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di

aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno

carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà

direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le

spese in percentuale.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di

missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto

dei tre Enti.

ART. 13 Il rimborso delle spese di viaggio sarà equamente

diviso fra i tre Comuni aderenti alla convenzione.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa,

per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e,

comunque, ogni altro onere strettamente legato con le

specifiche necessità dei singoli Enti, saranno

esclusivamente a carico del Comune presso il quale o
nell'interesse del quale tali prestazioni vengono
effettuate.

I diritti di segreteria, liquidati dal Comune di Triuggio
e Verano Brianza, saranno comunicati al Comune capo
convenzione al fine del calcolo del monte salari
utile alla determinazione della retribuzione di
risultato del Segretario.

ART. 14 Le forme di consultazione tra gli Enti
Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i
rispettivi Sindaci che opereranno, d'accordo col Segretario
Comunale, al fine di garantire il migliore
funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART. 15 Copia della presente convenzione, corredata dalle
deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli
Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma
dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, alla
competente sezione regionale dell' "Agenzia".

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione,
si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORGONZOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRIUGGIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERANO BRIANZA

